

Deliberazione n. **N. 10 - 2015** del **27 MAG. 2015**

**Oggetto: Regolamento recante disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per i dipendenti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*", e di questo in particolare l'articolo 16, comma 1, con il quale è stata disposta la trasformazione dell' ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo in ente pubblico economico, e l'articolo 16, comma 4, ove è statuito che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTO**, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto adottato in terza lettura dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 6-2015 del 18/05/2015, lo Statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo n. 25-2007 del 26 luglio 2007, approvato con il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2007;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014, con il quale l'ing. Cristiano Luigi Raffaele Radaelli è stato nominato Commissario straordinario dell'ENIT, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del citato D.L. 83-2014;

**VISTA** la Deliberazione n. 32-2013 del 26 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo di ratifica della Deliberazione n. 2-2013 del 3 settembre 2013 del Presidente dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale sono stati nominati i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, in conformità alle disposizioni dell'art. 14, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2009;

**VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 14 settembre 2012, con il quale il dr. Andrea Babbi è stato nominato Direttore Generale dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per un periodo di tre anni a decorrere dal 22 settembre 2012;

**VISTA** la Deliberazione n. 12-2013 del 10 aprile 2013 con la quale il Direttore Generale dell'ENIT, dr. Andrea Babbi, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

SEDE CENTRALE

Deliberazione n.

**N. 10 - 2015**

del **127 MAG. 2015**

**Oggetto: Regolamento recante disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per i dipendenti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del turismo**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., in particolare l’art. 53 intitolato “*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*”;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n. 3-2015 del 30 gennaio 2015 del Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la quale è stato adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione n. 2015-2017;

**VISTA** la nota prot. 1552 del 9 aprile 2015, con la quale il Direttore Generale di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha trasmesso la proposta di regolamento per la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per i dipendenti dell’Agenzia;

**VISTA** la nota prot. 1641 del 15 aprile 2015 con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la proposta di regolamento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 1644 del 15 aprile 2015, con la quale il Commissario Straordinario di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha sottoposto alla valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo la proposta di regolamento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 21 del 22 aprile 2015, con la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;

**VISTA** la nota prot. MBAC-DG-PT 2232 del 13 maggio 2015, con la quale la Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha espresso parere positivo sulla proposta di regolamento in oggetto;



SEDE CENTRALE

Deliberazione n. **N. 10 - 2015** del **27 MAG. 2015**

**Oggetto: Regolamento recante disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per i dipendenti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo**

**CONSIDERATA** la necessità di disciplinare lo svolgimento da parte dei dipendenti di ENIT – Agenzia Nazionale del turismo di attività esterne non comprese nei compiti e nei doveri d'ufficio, anche nel rispetto della normativa in merito di prevenzione della corruzione;

**DELIBERA**

**Art. 1**


È adottato il Regolamento recante disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per i dipendenti dell'ENIT – Agenzia Nazionale del turismo, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

**Art. 2**

Il Regolamento di cui all'art. 1 è pubblicato nell'Area Amministrazione Trasparente del sito [www.enit.it](http://www.enit.it).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Cristiano Luigi Raffaele Radaelli**





SEDE CENTRALE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' E DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE INCARICHI ESTERNI PER I DIPENDENTI DELL'ENIT- AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO**

**Indice generale**

DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art.1 Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 Disciplina.....	2
INCOMPATIBILITA'.....	2
Art. 3 Principio di Incompatibilità.....	2
Art. 4 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazione superiore al 50%.....	3
Art. 5 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazione fino al 50%.....	3
Art. 6 Incompatibilità specifiche con il rapporto di lavoro in ENIT.....	4
ATTIVITA' ESTERNE CONSENTITE.....	4
Art. 7 Attività non soggette a preventiva autorizzazione.....	4
Art. 8 Attività soggette a preventiva autorizzazione.....	6
Art. 9 Richiesta di autorizzazione.....	6
Art.10 Termine per l'accoglimento o il rigetto della domanda.....	6
Art.11 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.....	7
Art. 12 Comunicazioni.....	7
Art.13 Revoca dell'autorizzazione.....	8
CONTROLLI E SANZIONI.....	8
Art. 14 Controlli.....	8
Art.15 Sanzioni.....	8
Art. 16 Conferimento di incarichi ai propri dipendenti.....	8
DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 17 Norma di rinvio.....	9
Art. 18 Entrata in vigore.....	9

SEDE CENTRALE

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'ENIT, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.

### Art. 2 Disciplina

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento da parte dei dipendenti dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo di attività esterne non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", all'art.1, commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni".

## INCOMPATIBILITA'

### Art. 3 Principio di Incompatibilità

Ai sensi dell'art.53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ai dipendenti dell'ENIT non possono essere conferiti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati.

Gli incarichi per i quali si richiede l'autorizzazione allo svolgimento devono necessariamente ricoprire il carattere della saltuarietà, temporaneità ed occasionalità, e comunque devono essere considerati un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità.

E' quindi precluso l'esercizio di qualsiasi attività esterna al rapporto di pubblico impiego che per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consenta un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente.

N. 10 - 2015



SEDE CENTRALE

**Art. 4 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazione superiore al 50%**

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% del tempo pieno è fatto divieto:

- a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonoma ed artigianale;
- b) di avere altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di pubbliche amministrazioni che alle dipendenze di soggetti privati;
- c) di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro che richiedono attività gestionali, tranne che si tratti di società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato o all'ENIT o che si tratti di Società cooperative con scopo prevalentemente mutualistico.

**Art. 5 Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale con prestazione fino al 50%**

Sono incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, ex art.1, comma 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i.:

- a) qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni;
- b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto presso pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza;
- c) incarichi professionali e di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza, con esclusione dei casi in cui l'appartenenza ad una pubblica amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso e dei casi in cui l'Amministrazione conferente adotti procedure concorsuali (circolare n.6/97 del Dipartimento della Funzione Pubblica)

Al personale a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% è consentito svolgere le altre attività di cui al precedente art. 4 purché non in concorrenza o conflitto di interessi, anche solo potenziali, con le funzioni e i compiti istituzionali svolti dall'ENIT e previa comunicazione alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane per il tramite del Dirigente dell'ufficio di appartenenza.

Per le attività di tipo professionale, per le quali è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, sono fatte salve le disposizioni del relativo ordinamento professionale in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro pubblico (come nel caso dell'attività forense, ex lege 339/2003).

Il dipendente che intende trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con percentuale fino al 50% per svolgere una seconda attività, è tenuto a comunicare nell'istanza di part-time la tipologia dell'attività che intende svolgere. L'Amministrazione, qualora ravvisi nel tipo di attività che il dipendente intende svolgere, una delle fattispecie di incompatibilità sopra descritta respinge, motivandola, l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare entro quindici giorni, alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane per il tramite del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa precedentemente comunicata.

#### **Art. 6 Incompatibilità specifiche con il rapporto di lavoro in ENIT**

Al personale dell'ENIT è fatto divieto di prendere parte in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente ad appalti, forniture e servizi di interesse dell'Amministrazione.

Ai dipendenti dell'ENIT è fatto divieto in particolare di svolgere le seguenti attività:

- incarichi e collaborazioni a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato ha funzioni di controllo o di vigilanza;
- incarichi e collaborazioni a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione;
- incarichi e collaborazioni a favore di T.O. e Agenzie di Viaggi;
- incarichi e collaborazioni a favore di soggetti la cui attività risulti affine ad attività e funzioni proprie dell'ENIT.

#### **ATTIVITA' ESTERNE CONSENTITE**

##### **Art. 7 Attività non soggette a preventiva autorizzazione**

E' consentito senza necessità di autorizzazione, ma con obbligo di preventiva comunicazione da parte del dipendente, l'espletamento delle attività sotto elencate, esclusivamente occasionali, anche se compensate, a condizione che non ledano gli interessi e l'immagine dell'ENIT:

- a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili quando tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale implicante rilevante impegno operativo e costante applicazione;
- b) la utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di



SEDE CENTRALE

invenzioni industriali svolta in forma non professionale;

- c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatori;
- d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (restano, invece, inclusi gli incarichi - per i quali il sistema di rimborso spese viene calcolato forfettariamente);
- e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori-ruolo;
- f) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di essi distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- h) la partecipazione a società di capitali in qualità di socio e, nell'ambito delle società di persone, la partecipazione in qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice;
- i) le attività svolte a titolo gratuito, che siano espressione dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero (partecipazione ad associazioni, comitati scientifici etc), purché non interferiscano con le esigenze di servizio e non siano di intensità tale da assumere il carattere dell'attività professionalmente resa.

Ai sensi dell'art. 90, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s. m.i., i dipendenti, ad eccezione di quelli con qualifica dirigenziale, possono prestare la propria attività, nell'ambito delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione. Agli stessi possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera M) del D.P.R. 22/12 1986, n. 917 e s.m.i..

Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente articolo, non soggetto ad autorizzazione, deve essere preventivamente comunicato alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane per il tramite del Dirigente dell'ufficio di appartenenza. Nella comunicazione il dipendente deve fornire tutte le informazioni utili ai fini delle valutazioni di cui al presente regolamento. Qualora l'incarico venga svolto dal personale dirigente la comunicazione dovrà essere inviata al Direttore Generale ed alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane. Qualora l'incarico venga svolto dal Direttore Generale la comunicazione dovrà essere inviata al Consiglio di Amministrazione ed alla Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane. Se nei 15 giorni successivi alla comunicazione non viene sollevata alcuna eccezione, il dipendente può intraprendere l'attività.

SEDE CENTRALE

**Art. 8 Attività soggette a preventiva autorizzazione**

Tutti gli incarichi non compresi nell'articolo 7 sono soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione da rilasciarsi nei termini e alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

**Art. 9 Richiesta di autorizzazione**

L'autorizzazione deve essere richiesta all'ENIT dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, ovvero dal dipendente interessato, di norma almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto dell'incarico.

Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati dettagliatamente tutte le informazioni inerenti l'incarico, in particolare i contenuti dell'attività, il luogo dello svolgimento, i tempi e la durata.

Qualora la richiesta di autorizzazione venga inoltrata dal dipendente, la stessa deve essere corredata della proposta del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

L'autorizzazione deve essere richiesta per singolo incarico e per un periodo non superiore ai 12 mesi fatto salvo quanto disposto all'articolo 11 del presente regolamento.

La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al soggetto conferente l'incarico o al dipendente interessato deve intendersi come interruzione del decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Tale termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono al Protocollo dell'ENIT.

In assenza degli elementi di cui ai precedenti commi del presente articolo non può essere rilasciata autorizzazione.

**Art.10 Termine per l'accoglimento o il rigetto della domanda**

L'Amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale dell'ENIT che presta servizio presso altre amministrazioni pubbliche, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni.

In tal caso il termine per provvedere è per l'ENIT di 45 giorni.

Si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'ENIT.

Decorso il termine per provvedere di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

### **Art.11 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'incarico deve possedere i seguenti requisiti:

- essere compatibile con il rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento;
- essere conciliabile con i doveri d'ufficio ovvero l'impegno richiesto per l'espletamento dell'incarico non deve essere d'intralcio al normale adempimento degli obblighi di servizio. In questo senso il dirigente dell'ufficio di appartenenza dell'istante deve esprimere la propria valutazione in proposito sulla base delle esigenze dell'ufficio. Qualora l'istante sia un dirigente, detta valutazione è espressa dal Direttore Generale;
- preferibilmente concorrere all'arricchimento professionale del dipendente affinché l'Amministrazione ne ricavi, sia pure indirettamente, un vantaggio;
- avere una durata determinata o determinabile in base alla richiesta, comunque non superiore a 12 mesi, escludendosi ogni possibilità di rinnovo automatico, ad eccezione delle cariche in società cooperative, considerata la prevalenza dello scopo mutualistico rispetto a quello di lucro, ovvero, in generale cariche sociali purché non richiedano attività gestionali;
- svolgersi in orario extra ufficio; se coincidente con l'orario di lavoro il dipendente deve ricorrere alla fruizione di ferie e/o permessi personali come disciplinati dalle vigenti disposizioni contrattuali.

### **Art. 12 Comunicazioni**

Il soggetto pubblico o privato, che conferisce al dipendente ENIT l'incarico autorizzato, è tenuto entro 7 giorni a dare comunicazione all'ENIT – Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – dell'avvenuta formalizzazione dell'incarico, indicando la natura dell'incarico, la durata e l'ammontare del compenso concordato.

Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti autorizzati ad espletare incarichi presso altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati sono tenuti a richiedere, a quest'ultimi, l'invio all'ENIT - Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – della prevista certificazione su carta intestata, attestante la durata, la natura dell'incarico e l'ammontare dei compensi corrisposti. Qualora detti soggetti non provvedano, gli stessi dipendenti sono tenuti a fornire all'ENIT tutte le necessarie informazioni utili per l'anagrafe delle prestazioni, mediante autocertificazione debitamente sottoscritta.



SEDE CENTRALE

### **Art.13 Revoca dell'autorizzazione**

Il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione unicamente per gli incarichi autorizzati al Direttore Generale, possono, con provvedimento motivato, sospendere o revocare le autorizzazioni concesse ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi ed attività.

## **CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 14 Controlli**

Ferma restando quanto disposto dall'art. 53, comma 16 bis del D.Lgs. 165/2001, l'attività di controllo e di verifica delle modalità di svolgimento di attività estranee all'ufficio e dell'eventuale incompatibilità delle stesse con il rapporto di lavoro in ENIT è affidato ai responsabili degli uffici dove i dipendenti prestano servizio.

I Responsabili degli uffici sono tenuti a denunciare al Responsabile della prevenzione della corruzione i presunti casi di incompatibilità dei quali siano venuti a conoscenza, per l'attivazione delle verifiche di competenza.

### **Art.15 Sanzioni**

La violazione dei divieti all'espletamento di attività di cui al Titolo II del presente Regolamento, costituisce giusta causa di recesso per l'ENIT.

Il recesso per giusta causa verrà disposto previa instaurazione e conclusione del procedimento disciplinare in conformità alla normativa vigente in materia, inteso all'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità disciplinarmente rilevanti.

Conferimento incarichi da parte dell'amministrazione di appartenenza

### **Art. 16 Conferimento di incarichi ai propri dipendenti**

L'ENIT non può conferire ai propri dipendenti incarichi inerenti ad attività e funzioni comprese nei compiti e doveri d'ufficio. Resta inteso che tale divieto non opera in presenza di incarichi espressamente previsti o disciplinati da disposizioni legislative o altre fonti normative.

L'incarico conferito ai propri dipendenti deve comunque risultare quale esito di procedimento comparativo nonché devono sussistere le condizioni di affidabilità dello stesso, quali l'occasionalità della prestazione oggetto dell'incarico.

Gli incarichi conferiti devono essere assolti al di fuori del normale orario di lavoro, senza pregiudizio per lo svolgimento delle mansioni proprie dell'ufficio, e sono compensati in relazione al tipo di attività che viene richiesta e svolta, salvaguardando il

SEDE CENTRALE

principio della convenienza economica.

E' vietato l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto ai propri dipendenti, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 17 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entra in vigore dalla data della predetta deliberazione.



